REGIONE PIEMONTE BU20 14/05/2020

Codice A1708B

D.D. 24 aprile 2020, n. 228

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte - Bando annualità 2020 per l'operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità". Precisazioni procedurali in merito alla presentazione delle domande di sostegno a causa dello stato di emergenza pandemia Covid-19



ATTO N. DD-A17 228

DEL 24/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte - Bando annualità 2020 per l'operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità". Precisazioni procedurali in merito alla presentazione delle domande di sostegno a causa dello stato di emergenza pandemia Covid-19

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

l'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che disciplina la Misura 3 Operazione 3.1.1 "Partecipazione ai regimi di qualità" e l'Operazione 3.2.1 "Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità" e s.m.i.;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte e la D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396 con cui è stato recepito il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e s.m.i.;

la D.G.R 02 maggio 2017 n. 32-4953 di approvazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. UE n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25/01/2017 in merito alle misure del PSR 2014/2020 non connesse alla superficie e agli animali e successivi atti di recepimento in merito alla Misura 3 del PSR 2014/2020;

la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese perle Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all' OPR e la D.G.R 14 gennaio 2008 n. 38-8030 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006.

Considerato che l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 3.1.1 "Partecipazione a regimi di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Richiamata la D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582 che recepisce, all'Allegato 1, i principi e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e dai servizi comunitari in merito alle domande presentate sull'Operazione 3.1.1.

Visto che nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura e Cibo la materia relativa alle Operazioni 3.1.1 e 3.2.1 del PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore "A1708A – valorizzazione e tutela del sistema agroalimentare".

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 70 del 27/02/2020 il Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità che ha approvato l'apertura del bando annualità 2020 per l'operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" che stabilisce la scadenza di presentazione delle domande di sostegno al 15/4/2020 ore 23.59.59.

Considerata l'emergenza sanitaria riconducibile al COVID-19 e viste le misure di contenimento del contagio introdotte con il D.P.C.R. dell' 11 marzo 2020 ed i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri che riducono, se non addirittura azzerano, gli spostamenti delle persone consentiti solo per motivati e ben definiti impegni inderogabili, ovvero di comprovata necessità;

Considerato che tali provvedimenti comportano numerose criticità che rallentano l'erogazione dei servizi alle imprese agricole e quindi il rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa per i procedimenti amministrativi;

Considerato che a causa della suddetta situazione emergenziale è stata assunta, anche sulla base dell'articolo 103 comma 1 del decreto legge n. 18 del 17/3/2020, la Determinazione Dirigenziale n. 149 del 31/03/2019 con la quale sono stati modificati i termini di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. 70 del 27/02/2020 ritenendo congruo il nuovo termine del 30 giugno 2020 ore 23.59.59;

Viste le circolari di AGEA Coordinamento prot. n. 24085 del 31/03/2020 e prot. n. 26424 del 14/04/2020 con cui sono state adottate talune procedure eccezionali la cui vigenza è strettamente limitata al perdurare della situazione straordinaria per consentire l'erogazione dei contributi agricoli della campagna 2020;

Vista la Determinazione n. 159 – 2020 del 15 aprile 2020 con la quale l'Organismo pagatore Arpea ha recepito quanto previsto dalle succitate circolari AGEA in merito alla presentazione delle domande di pagamento;

Richiamata la nota della Direzione Agricoltura e Cibo trasmessa ai responsabili dei Settori prot. n. 8104/A17000 del 20/04/2020 che ha fornito, vista l'estrema difficoltà o addirittura l'impossibilità per gli agricoltori/utenti di recarsi presso i Soggetti gestori o intermediari per procedere all'apposizione della firma sulle domande e sulla base dei citati provvedimenti assunti da AGEA Coordinamento e da Arpea, specifiche indicazioni per consentire la cosiddetta "firma differita", con vigenza limitata al perdurare della crisi dovuta alla emergenza Covid-19.

Richiamati, inoltre, i contenuti della suddetta nota in cui si evidenzia la necessità che il Soggetto gestore o intermediario debba procedere alla regolarizzazione della firma, secondo quanto sarà definito al termine dell'emergenza, fermo restando che la mancata sottoscrizione da parte degli agricoltori comporterà l'inammissibilità della domanda telematica.

Valutato, conseguentemente, sulla base di quanto sopra espresso, di assumere che per la presentazione delle domande di sostegno relative al sopra citato bando anno 2020 Operazione 3.1.1., laddove non fosse possibile per l'agricoltore sottoscrivere direttamente la domanda, anche con firma digitale, che il Soggetto gestore o l'intermediario possa provvedere alla gestione telematica della domanda, previa la semplice acquisizione, con gli strumenti che lo stesso intenderà attivare e riterrà idonei, dell'assenso dell'agricoltore alla sua presentazione ed alla successiva sottoscrizione al termine del periodo emergenziale.

Valutato inoltre di assumere che il Soggetto gestore o intermediario dovrà, quindi, procedere alla regolarizzazione della firma secondo quanto sarà definito al termine dell'emergenza, fermo restando che la mancata sottoscrizione comporterà l'inammissibilità della domanda telematica e la revoca del contributo eventualmente concesso con il recupero di quanto eventualmente erogato, di cui sarà reso consapevole l'agricoltore all'atto della acquisizione del suo assenso.

Richiamati i termini di conclusione delle fasi procedimentali inerenti la Misura 3 Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" approvati dalla D.G.R. 18 ottobre 2019 n. 10-396 di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione.

Tenuto conto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Dato atto che il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i.;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi adempimenti;

determina

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

- 1) di assumere, limitatamente al periodo di crisi dovuto alla emergenza Covid-19, che la presentazione delle domande di sostegno sul bando anno 2020 Operazione 3.1.1. può essere effettuata con la cosiddetta "firma differita", laddove non fosse possibile per l'agricoltore recarsi presso il soggetto gestore o intermediario per sottoscrivere direttamente la domanda, anche con firma digitale; in tal caso il soggetto gestore o intermediario potrà provvedere alla gestione telematica della domanda, previa la semplice acquisizione, con gli strumenti che lo stesso soggetto gestore o intermediario intenderà attivare e riterrà idonei, dell'assenso dell'agricoltore alla presentazione ed alla successiva sottoscrizione della domanda al termine del periodo emergenziale;
- 2) di stabilire che al termine del periodo emergenziale qualora la domanda non venga regolarizzata con la sottoscrizione da parte del beneficiario, come sarà definito al termine dell'emergenza, ne conseguirà l'inammissibilità della domanda telematica e la revoca del contributo eventualmente concesso con il recupero di quanto eventualmente erogato;
- 3) per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni della D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582, della D.G.R. 18 gennaio 2019 n. 10-8306 e degli atti in esse citati.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità) Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo